

## **Art. 1 Premessa – Riferimenti normativi**

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104

In particolare il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n.264) stabilisce testualmente:

### *Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)*

*1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

## **Art. 2 Finalità**

- a) La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:
- prevenire l'abitudine al fumo
  - incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
  - garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
  - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
  - promuovere iniziative informative/educative sul tema
  - favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
  - fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

### **Art. 3 Divieto di fumo**

- a) Recepiti i riferimenti normativi indicati in premessa è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, cortili compresi, anche durante l'intervallo. Il divieto è esteso al fumo di sigaretta elettronica.
- b) Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.
- c) La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne viene contestata (da parte dell'incaricato) al personale presente che non svolge l'obbligo di sorveglianza di cui è incaricato (culpa in vigilando).
- d) L'inosservanza del divieto di fumo costituisce, inoltre, MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale comporta provvedimenti disciplinari per gli alunni e avvio di procedimento disciplinare per i docenti e il personale A.T.A.

### **Art. 4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

- a) In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare con apposito decreto il personale preposto all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:
  - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
  - vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
  - notificare direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare
- b) Tale personale richiamerà i trasgressori all'osservanza e segnalerà le infrazioni al Capo d'istituto che ha la competenza di applicare le sanzioni.
- c) La modulistica sarà predisposta dal Dirigente scolastico e diffusa con apposita circolare.

### **Art. 5 Sanzioni amministrative**

- a) Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

- b) Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori; negli altri casi la notificazione verrà fatta direttamente allo studente.
- c) Ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione minima di euro 27,50 (o di euro 55,00 quando la violazione sia commessa in presenza di un danno in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni), se il pagamento avverrà entro 15 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; altrimenti, qualora il pagamento avvenga decorso il predetto termine ma entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, a norma dell'art. 16 L. 689/1981, sarà ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo. Decorso anche quest'ultimo termine di 60 giorni, la documentazione sarà inviata al Prefetto per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- d) Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - "LICEO TENCA MILANO").
- e) Eventuali variazioni dell'entità delle sanzioni, a seguito di interventi normativi, saranno comunicate con apposita circolare.
- f) I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria del Liceo Tenca al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
- g) Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

## **Art. 6 Sanzioni disciplinari**

- a) Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare. Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate" verrà fatta denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti e contestualmente si applicherà la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni.
- b) Ai dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e negli spazi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, si applica una sanzione disciplinare.
- c) In caso di reiterazione dell'infrazione nello stesso anno scolastico le sanzioni disciplinari si aggraveranno proporzionalmente.
- d) Per gli studenti.  
In occasione della prima e della seconda infrazione la sanzione consiste nell'apposizione di una nota disciplinare, comunicata alla famiglia, con rilevanza diretta per la valutazione del

comportamento nello scrutinio, e nell'obbligo di svolgere delle attività utili alla comunità scolastica secondo l'organizzazione che verrà predisposta dal Dirigente scolastico. L'irrogazione della sanzione verrà fatta direttamente dal Dirigente scolastico.

Nel caso di reiterazione dell'infrazione per tre volte nello stesso anno scolastico si applicherà la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni. Ogni ulteriore infrazione porterà all'applicazione di una sospensione dalle lezioni aggravata.

- e) Per il personale, anche in considerazione del grave esempio negativo dato alla comunità scolastica, si applicheranno dapprima le sanzioni del richiamo, verbale e scritto e, in caso di reiterazione dell'infrazione per tre o più volte nello stesso anno scolastico, si applicheranno proporzionalmente le sanzioni più gravi successive.

#### **Art. 7. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL LICEO CARLO TENCA DI MILANO NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2014**